



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

# **INNOVAZIONE E DIRITTO**

## IL CONTRATTO DI RETE:

### PROFILI GIURIDICI, INTERNAZIONALIZZAZIONE E RATING

di Francesco Romano

#### ABSTRACT

*Network contracts are becoming very common in the Italian productive system, which is largely made up of small and medium enterprises (SME).*

*These contracts enable parties to collaborate in projects, which would have been unfeasible without cooperation, thereby avoiding to lose their ownership.*

*The Italian «technical» government has considered this type of contract as an important tool for getting through the economic recession. For this reason the lawmaker has introduced some modifications, which have improved the discipline. The most important one is limited liability, which is connected to the relationship between networks and banks; limited liability allows the network to obtain bank loans profiting by «Network's rating».*

*Other changes may further need to be introduced. From this perspective, an European legislative intervention for turning business network from a national into an European legal tool will be considered very appropriate.*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'attenzione comunitaria e nazionale verso le Pmi – 3. Genesi normativa del contratto di rete dalla l. n. 33/2009 alla l. n. 122/2010 – 4. Reti «leggere» e reti «pesanti» – 5. Le reti nei provvedimenti del Governo «tecnico»– 6. Il contratto di rete nella realtà economica italiana – 7. Rating e bancabilità della rete – 8. Contratto di rete europeo

#### 1.Introduzione

A pochi anni dalla sua introduzione, il contratto di rete continua a essere al centro<sup>1</sup> delle politiche legislative del nostro Paese<sup>2</sup>e dell'attenzione degli operatori economici, a dimostrazione dell'importanza che la nuova modalità di aggregazione ha progressivamente assunto per le piccole e medie imprese (Pmi), considerate volano per lo sviluppo.

Il contratto di rete, com'è noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento dai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 3 della l. n. 33/2009<sup>3</sup>, successivamente modificato dall'art. 42 della l. n. 122/2010, di

---

<sup>1</sup>F. CAFAGGI e C. FERRARI, *Reti di imprese e contratti di rete. Ripensare la governance alla luce della prassi*, in *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa. Gli atti del convegno*, 10 ss., Milano, 2012, 102, che considerano la disciplina del contratto di rete «un'innovazione sul piano sistematico, pur con tutte le debolezze derivanti dalla lacunosità ed imprecisione del testo». La prima formulazione della disciplina aveva suscitato in dottrina critiche incisive. Cfr. E. BRIGANTI, *La Nuova legge sui «contratti di rete» tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010, 2, 191 ss., che rilevava come «più che intervenire nell'intento di disciplinare una nuova tipologia, il legislatore avrebbe provveduto a introdurre una nuova definizione»; ampiamente V. CUFFARO, *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, in *Corr. mer.*, 2010, 7 ss.; nello stesso senso, M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, in *I Contratti*, 2009, 10, 934 ss.

<sup>2</sup> Il lavoro del legislatore è stato definito «instancabile» da F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G. D. MOSCO, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G.D. MOSCO (a cura di), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, 2012.

<sup>3</sup> Legge del 9 aprile 2009, n. 33, in *G.U.*, 11 aprile 2009, n. 85, suppl. ord. n. 49, di conversione del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 recante: «*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*».

conversione del d.l. n. 78/2010<sup>4</sup>, ulteriormente novellato dai d.l. 83 e 179 del 2012 e dalle loro leggi di conversione (l. n. 134/2012 e l. n. 201/2012 c.d. Decreti Sviluppo e Sviluppo-*bis*).

Tali decreti hanno previsto importanti novità -attribuendo alle reti dotate di fondo patrimoniale e organo comune la possibilità di acquistare soggettività giuridica<sup>5</sup> mediante l'iscrizione nel Registro delle imprese; di partecipare a bandi pubblici, nonché prevedendo semplificazioni connesse alla redazione del contratto - che stanno determinando il successo della fattispecie.

Sotto il profilo applicativo, il contratto è, oggi, accolto con favore nel contesto imprenditoriale<sup>6</sup>, come testimoniano l'elevato numero di contratti già stipulati (523)<sup>7</sup>; di imprese coinvolte (quasi tremila)<sup>8</sup>, che operano soprattutto nel settore industriale, dell'artigianato (circa il cinquanta per cento) ed in quello dei servizi (circa il 30 per cento), nonché le numerose convenzioni tra Confindustria<sup>9</sup>, le Camere di commercio<sup>10</sup> e le maggiori banche<sup>11</sup> operanti sul territorio.

## 2. L'attenzione comunitaria e nazionale verso le Pmi

Le Pmi e soprattutto le loro aggregazioni cominciano, finalmente, a essere al centro delle nuove politiche economiche sia comunitarie che nazionali.

Il contratto di rete si inserisce nel quadro delle sollecitazioni legate all'approvazione delle linee prioritarie d'intervento fissate dalla Commissione Europea per garantire la piena applicazione della Comunicazione COM(2008) 394 del 25 giugno 2008<sup>12</sup> sullo *Small Business Act (SBA)*<sup>13</sup>, che rappresentava il primo intervento organico, a livello comunitario, espressamente dedicato alle piccole e medie imprese.

In Europa, il sostegno alle Pmi costituisce una delle priorità della Commissione in funzione della crescita economica, della creazione di posti di lavoro e della stabilità del sistema<sup>14</sup>. La revisione dello

---

<sup>4</sup> D.l. 31 maggio 2010, n. 78 recante: «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», convertito con modificazioni nella legge del 30 luglio 2010, n. 122, in *G.U.*, 30 luglio 2010, n. 176, suppl. ord. n. 174.

<sup>5</sup> Sebbene il legislatore abbia stabilito che la rete può assumere soggettività giuridica, nulla è stato previsto per quella tributaria. Le reti, infatti, non possono ancora qualificarsi come soggetti dal punto di vista tributario, e perciò, nonostante le sempre più numerose istanze all'Agenzia delle Entrate, non possono essere dotate di partita iva.

<sup>6</sup> A. BONOMI, Vice-presidente di Confindustria, con delega per i distretti industriali e le politiche territoriali, ha definito, in un'intervista apparsa su *Issole24ore*, dell'11 gennaio 2013, il contratto di rete come l'elemento di maggiore novità tra gli strumenti a favore dell'aggregazione delle imprese, che pone in questo campo l'Italia all'avanguardia in Europa.

<sup>7</sup> Il traguardo degli oltre 500 contratti di rete costituisce solo un punto di partenza per Confindustria, con l'obiettivo di raggiungere 2000 contratti e 10000 imprese partecipanti.

<sup>8</sup> Secondo gli ultimi dati forniti da RetImpresa (Agenzia confederale per le reti di impresa nata il 28 ottobre 2009), le società aggregate in rete sono circa 3000, per un totale di 523 contratti di rete stipulati.

<sup>9</sup> Confindustria ha creduto, fin dall'inizio, alle potenzialità del nuovo istituto, proponendo numerose modifiche alla normativa. Il successo della formula emerge con chiarezza dalla significativa progressione del numero di contratti di rete operativi: dai 50 del giugno 2011, ai 523 del gennaio 2013.

<sup>10</sup> Tra di esse si segnala il contributo della Camera di Commercio di Milano, attiva nella promozione e diffusione del contratto di rete, anche mediante Convegni come quello su «*Reti di impresa e soggettività giuridica, le novità istituzionali e normative, le azioni di supporto in atto, il gradimento/le difficoltà degli utenti*» tenutosi a Milano il 14 gennaio 2013. Tale istituzione è molto interessata al fenomeno della rete, poiché 1 contratto su 5 è stipulato da imprese situate in provincia di Milano, considerata *leader* in Italia.

<sup>11</sup> Le Convenzioni tra RetImpresa e le banche sono di fondamentale importanza per la creazione e lo sviluppo del «*Rating di rete*», su cui *infra* 7.

<sup>12</sup> COM(2008) 394 del 25 giugno 2008 recante: «*Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno Small Business Act per l'Europa)*».

<sup>13</sup> L'Italia è stato uno dei primi paesi in Europa a recepire il provvedimento, che è stato introdotto nel nostro ordinamento con una direttiva del Presidente del Consiglio nel maggio 2010.

<sup>14</sup> Secondo il precedente Commissario europeo per le imprese e l'industria G. VERHEUGEN «Le microimprese e le piccole e medie imprese costituiscono il motore dell'economia europea. Sono una fonte essenziale di lavoro, generano spirito imprenditoriale e innovazione nell'UE e sono quindi essenziali per favorire la competitività e l'occupazione. Per tali ragioni,

*SBA*<sup>15</sup> approvata con la COM(2011) 78 del 23 febbraio 2011 dimostra la sensibilità al cambiamento di mentalità del legislatore comunitario ispirato al principio «*Think small first*»<sup>16</sup>.

L'Italia, che registra il più alto numero di imprese all'interno dell'Unione Europea - circa 4 milioni - è stata tra i primi Paesi ad attuare la comunicazione COM(2008)394 del 25 giugno 2008 sullo *Small Business Act* ed è ancora molto attiva, avendo introdotto, rapidamente, alcune indicazioni contenute nello *SBA* e nel suo Riesame del 2011, tra cui il «*Mister Pmi*» (figura già operativa, introdotta dalla l. 180/2011)<sup>17</sup>, responsabile per l'attuazione dei provvedimenti per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese<sup>18</sup>, nonché avanzando numerose proposte, tra cui l'introduzione del contratto di rete europeo<sup>19</sup>.

La Commissione UE ha definito la nuova tipologia contrattuale una «*best practice*», un esempio da seguire, auspicando la predisposizione di un contratto di rete europeo sul modello di quello italiano, per favorire le relazioni tra le Pmi dell'Unione Europea e diffondere le reti, nella convinzione che una disciplina specifica costituirebbe un fattore essenziale per lo sviluppo dell'istituto<sup>20</sup>.

Il legislatore italiano - in linea con il principio «*Think small first*» - oltre ad aver introdotto il contratto di rete, è stato proattivo, approvando lo Statuto delle Imprese, che raccoglie significative novità per le Pmi. La normativa - legge quadro per le imprese con disposizioni funzionali alla promozione dell'imprenditoria<sup>21</sup> (legge n. 180/2011) - definisce i diritti fondamentali delle Mpmi<sup>22</sup> (micro, piccole e medie imprese), stabilendo, tra i suoi principi generali, la promozione dell'aggregazione anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese<sup>23</sup>.

Il provvedimento rappresenta un tassello fondamentale<sup>24</sup> nel processo di completamento del quadro normativo che pone al centro delle politiche economiche del nostro Paese la tutela delle Mpmi<sup>25</sup> e delle

---

la nuova definizione di Pmi rappresenta un importante passo verso il miglioramento dell'ambiente operativo delle Pmi e ha lo scopo di promuovere l'imprenditorialità, gli investimenti e la crescita».

<sup>15</sup>Lo *Small Business Act* è basato su 10 principi base che sono: Amministrazione recettiva, Seconda possibilità, Internazionalizzazione, Innovazione, Pensare anzitutto in piccolo (*Think small first*), Appalti pubblici, Aiuti di stato, Mercato unico, Accesso ai finanziamenti e Imprenditorialità.

<sup>16</sup>«Pensare anzitutto in piccolo», è un principio cardine dell'Unione Europea, sul quale è fondato lo *Small Business Act*.

<sup>17</sup> L. 11 novembre 2011, n. 180, denominata «*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*», in *G.U.*, 14 novembre 2011, n. 265.

<sup>18</sup> Il contratto di rete, che l'Italia ha introdotto per prima in Europa, è attualmente allo studio in Germania e in Francia, al fine di recepirlo nei rispettivi ordinamenti.

<sup>19</sup> Il contratto di rete europeo è stato prospettato alla Commissione UE, sul modello italiano, per favorire le relazioni tra le Pmi dell'Unione Europea e diffondere le reti. Il provvedimento è stato elaborato dal Governo, recependo il lavoro svolto al Ministero dello Sviluppo Economico dal Tavolo d'iniziativa per le piccole e medie imprese composto da diverse associazioni di Pmi e rappresentanti istituzionali.

<sup>20</sup> Cfr. F. CAFAGGI, in *Il Sole24ore*, 17 novembre 2011, secondo il quale l'assenza di una disciplina uniforme costituisce, di fatto, una barriera all'internalizzazione delle Pmi.

<sup>21</sup> Tra le finalità dello Statuto è compresa la piena applicazione dello *Small Business Act*. La legge, inoltre, prevede la nuova figura del garante delle Mpmi con il compito di monitorare l'attuazione sia dello *SBA* sia della sua revisione del 23 febbraio 2011, denominata «*Riesame dello Small Business Act per l'Europa*».

<sup>22</sup> In Italia, a causa dell'alta polverizzazione del mercato, spesso anziché utilizzare l'acronimo Pmi, si preferisce scegliere Mpmi, comprendendo anche le micro-imprese, ovvero quelle i cui organici siano inferiori a 10 persone e i cui fatturati non superino i 2 milioni di euro.

<sup>23</sup> Cfr. art. 2, lett. n. l. n. 180/2011 che stabilisce «la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese».

<sup>24</sup> Lo Statuto delle imprese ha, tuttavia, subito critiche in dottrina per la mancanza di una struttura organica e per la presenza di numerosi rinvii a regolamentazioni successive. Cfr. G. TANZARELLA *Lo statuto delle imprese, commento*, in *Urbanistica e appalti*, 2012, 1, 161 ss., che parla di «un provvedimento nel quale paiono riconoscibili disposizioni a valenza meramente

reti, creando condizioni più favorevoli per la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la capitalizzazione delle imprese e per la promozione del «*Made in Italy*»<sup>26</sup>.

### 3. *Genesi normativa del contratto di rete dalla l. n. 33/2009 alla l. n. 122/2010*

Il provvedimento sul contratto di rete, approvato agli inizi del 2009, avrebbe dovuto rappresentare una risposta concreta per quelle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione - principali attori della realtà economica italiana - che intendevano collaborare<sup>27</sup>, «esercitando in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali» (art. 4-ter, l. n. 33/2009) senza modificare la propria compagine proprietaria, evitando di confluire in un unico soggetto giuridico.

Il legislatore predispose, così, un modello contrattuale flessibile, che lasciava ampio spazio all'autonomia delle parti<sup>28</sup>, mediante la creazione di uno schema definito dalla dottrina «transtipico», in grado cioè, senz'aggiungere all'identificazione di un nuovo tipo negoziale, «di attraversare una serie di altri contratti anche tipici», e di realizzare nuove modalità di collaborazione al di là degli schemi socialmente o legislativamente proposti<sup>29</sup>.

La disciplina introdotta, tuttavia, scarna e imprecisa<sup>30</sup>, priva di collegamento sistematico con altre figure, presenti nel panorama normativo nazionale, idonee a realizzare una funzione di aggregazione e cooperazione imprenditoriale, appariva del tutto inadeguata<sup>31</sup> a regolamentare un fenomeno così rilevante e complesso<sup>32</sup>.

---

**programmatica. La legge si connota più per la sua proiezione di indirizzo di una legislazione *in fieri* che per la effettiva capacità di incidere sul tessuto normativo vigente, palesandosi come una dichiarazione di principi»; ma anche F. DI CRISTINA *Lo statuto delle imprese: una tutela disorganica*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2012, 4, 355 ss., che giudica il provvedimento «nato sotto il segno dell'effetto annuncio, che presenta buoni propositi ma non una strategia unitaria di intervento».**

<sup>25</sup> Le Mpmi rappresentano il 99 per cento delle imprese europee, occupando il 67 per cento della forza lavoro del settore privato; cfr. on. A. TAJANI, Commissario per l'industria e l'imprenditoria, e Vicepresidente della Commissione Europea.

<sup>26</sup> Cfr. art. 16, l. n. 180/2011.

<sup>27</sup> Cfr. F. CAFAGGI, *Il contratto di rete, Commentario*, Bologna, 2009, secondo il quale le reti esistevano già prima della nascita delle imprese integrate verticalmente; esempi se ne troverebbero anche prima del 1492, nell'organizzazione degli scambi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sia in Europa che nel continente asiatico.

<sup>28</sup> Cfr. F. CALISAI, *Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità*, in *Riv. Dir. Impr.*, 2010, 3, 525 ss., che sostiene come la flessibilità e la libertà di azione lasciata ai contraenti nel contratto di rete introdotto nel 2009 non sia presente in nessun altro strumento negoziale, poiché «il modello negoziale proposto dal legislatore è assimilabile ad una sorta di schema (quasi) in bianco che le parti possono autonomamente completare».

<sup>29</sup> In questo senso, F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *I contratti*, 2009, 10, 919 ss.

<sup>30</sup> Cfr. F. CALISAI, *Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità*, cit., 545, che sottolinea come l'autonomia privata se da un lato viene posta in primo piano, dall'altra finisce con aumentare la disomogeneità della fattispecie.

<sup>31</sup> Cfr. F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, cit., 919, che nota come a distanza di poco tempo dall'istituzione del contratto di rete fosse già necessario un nuovo intervento legislativo per ridurre l'incertezza causata dalla scarna disciplina.

<sup>32</sup> Il provvedimento non contemplava alcuni aspetti essenziali della disciplina, rendendo difficile l'applicazione del contratto nel contesto imprenditoriale; ad esempio, infatti, sebbene fosse previsto obbligatoriamente il fondo patrimoniale, nulla si affermava circa la sua regolamentazione, introdotta successivamente dalla l. n. 99/2009, la quale stabiliva l'applicabilità, in quanto compatibili, degli artt. 2614 e 2615 c.c. che contengono disposizioni sul fondo consortile e sulla responsabilità del consorzio e dei consorziati verso i terzi. Il legislatore prevedeva, poi, obbligatoriamente, l'organo comune, che era incaricato di poteri di rappresentanza, senza però chiarire come l'organo dovesse agire nei confronti delle imprese partecipanti, e circa la sua eventuale sostituzione durante la durata del contratto. Totale incertezza, poi, in quanto del tutto privo di disciplina, vi era riguardo all'aspetto relativo alla possibilità di modificare il programma di rete inizialmente concordato.

Si rendeva dunque necessario e urgente un'implementazione dell'intervento legislativo per rispondere all'esigenza crescente di politiche di sostegno, sviluppo e innovazione del tessuto imprenditoriale, indebolito dalla sfavorevole congiuntura economica.

L'art. 42 della l. n. 122/2010<sup>33</sup> intervenne, così, innovando sostanzialmente la fattispecie, sia sotto il profilo civilistico, con i commi 2-*bis* e 2-*ter*, che sostituivano rispettivamente i commi 4-*ter* e 4-*quater* della l. n. 33/2009; sia sul piano fiscale, con i successivi commi da 2-*quater* a 2-*septies*, che istituivano, in favore delle imprese che sottoscrivevano un contratto di rete, misure agevolative<sup>34</sup> in relazione agli utili investiti nel programma comune, subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea<sup>35</sup>.

Sulla base delle modifiche effettuate attraverso l'art. 42, comma 2-*bis*, scopo del contratto di rete, è di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato degli imprenditori aderenti. Per raggiungere tale fine essi si obbligano, conformemente al programma comune di rete, «a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, a svolgere in comune una o più attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali».

A ben guardare, tuttavia -nella disciplina novellata dalla l. n. 122/2010 - gli strumenti apprestati dal legislatore, con il fine di perseguire in concreto questo ambizioso obiettivo, si sostanziavano solamente nella previsione - del tutto facoltativa ma funzionale all'accesso alle agevolazioni fiscali previste dal provvedimento - di un fondo patrimoniale comune, nonché di un organo comune deputato a gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso.

L'istituzione del fondo patrimoniale presupponeva l'inserimento, nel programma di rete, dei criteri di valutazione per i conferimenti che ciascun contraente si obbligava a eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, nonché l'eventuale previsione che l'esecuzione del conferimento potesse avvenire mediante apporto di un patrimonio destinato all'affare.

Circa la disciplina applicabile al fondo patrimoniale<sup>36</sup>, in tema di responsabilità, il provvedimento in esame rinviava sbrigativamente alle disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del c.c., in quanto compatibili.

Per aumentare la diffusione<sup>37</sup> del contratto, il legislatore decise di concedere agevolazioni fiscali<sup>38</sup> per le reti dotate di fondo patrimoniale<sup>39</sup>, che hanno permesso alle imprese aderenti di usufruire della

---

<sup>33</sup>M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, 1, 64 ss.; ma anche F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, in *I contratti*, 2011, 5, 504 ss.

<sup>34</sup>Le agevolazioni rafforzano la convinzione, espressa da una parte della dottrina, che l'obiettivo del legislatore nel proporre la legge sul contratto di rete fosse di tipo prevalentemente promozionale; in questo senso E. BRIGANTI, *La Nuova legge sui «contratti di rete» tra le imprese: osservazioni e spunti*, cit., 192.

<sup>35</sup>In merito alle agevolazioni fiscali, la Commissione Europea ha espresso, con decisione COM(2010)8939 del 26 gennaio 2011, parere favorevole, non ravvisando in esse aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

<sup>36</sup>In particolare sul tema della responsabilità patrimoniale cfr. M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti*, in *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*. Gli atti del convegno, 10 ss., Milano, 2012, ma anche F. CAFAGGI e M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, in *Il contratto di rete, Commentario*, cit., e P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, in *Il contratto di rete, Commentario*, cit.

<sup>37</sup>I benefici fiscali, anche se non costituivano il motivo principale, hanno rappresentato per molte imprese, soprattutto nella fase iniziale, un elemento di stimolo per aggregarsi.

sospensione<sup>40</sup> di imposta sugli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva<sup>41</sup> e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato da organismi abilitati<sup>42</sup>.

Determinante per dare attuazione al contratto di rete - al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali - è stata l'approvazione del DM del 25 febbraio 2011<sup>43</sup>, che ha disciplinato l'asseverazione del programma<sup>44</sup>, stabilendo i requisiti degli organismi, espressione dell'associazionismo imprenditoriale, abilitati alla procedura; (*ex art. 42, comma 2-quater*, l. n. 122/2010).

#### 4. Reti «leggere» e reti «pesanti»

Nel corso dell'ultimo anno le reti sono state protagoniste di specifici provvedimenti legislativi finalizzati a chiarire alcuni aspetti controversi<sup>45</sup> e ad inquadrare il fenomeno reticolare nell'ordinamento giuridico<sup>46</sup>. La disciplina che ne è scaturita dà attuazione ad una fra le politiche industriali di lungo periodo<sup>47</sup> più efficaci degli ultimi anni<sup>48</sup>.

---

<sup>38</sup> Cfr. C. CALIFANO, *Prime note sui profili tributari del contratto di rete*, in *Innovazione e Diritto*, 2011, 6, 29 ss., secondo il quale «l'obiettivo di favorire la "aggregazione" tra imprese mediante agevolazioni di natura fiscale ha costituito negli ultimi anni una costante».

<sup>39</sup> Le agevolazioni per le reti d'impresa sono state previste dall'art. 42 della l. n. 122/2010, ai commi: *2-quater*, *2-quinquies*, *2-sexies* e *2-septies* che disciplinano i profili fiscali e da alcune circolari dell'Agenzia delle entrate che hanno chiarito alcuni aspetti essenziali; ad esempio la circolare n. 4/E, del 15 febbraio 2011, ha stabilito che l'agevolazione spettava esclusivamente ai fini dell'imposta sui redditi (IRES e IRPEF) e non sull'IRAP. I benefici, introdotti dal legislatore per favorire la diffusione del contratto di rete, rispondevano all'obiettivo promozionale della disciplina.

<sup>40</sup> La sospensione valeva esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, mentre per il periodo successivo, l'acconto era calcolato come se la sospensione non fosse stata prevista. Nel caso in cui veniva meno l'adesione al contratto di rete, o la riserva era utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, l'impresa decadeva dal regime di sospensione dell'imposta e gli utili accantonati in precedenza concorrevano alla regolare formazione del reddito.

<sup>41</sup> La riserva doveva essere rappresentata in bilancio separatamente al fine di vincolarla esclusivamente alla realizzazione degli interventi previsti dal programma comune. Inoltre, in nota integrativa si fornivano informazioni dettagliate sulla riserva e sul relativo utilizzo.

<sup>42</sup> Il beneficio delle agevolazioni fiscali è stato concesso a condizione che le somme accantonate fossero destinate «al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare» nel limite di 1.000.000 di euro per ciascuna impresa, con l'obiettivo di realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete. Il *plafond* massimo stanziato dal legislatore è stato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, e 14 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Il rispetto di tale limite è stato assicurato dall'Agenzia delle entrate che ha emanato annualmente un provvedimento, con il quale stabiliva, sulla base del rapporto tra risorse stanziate (il *plafond*) e l'ammontare del risparmio d'imposta richiesto, la percentuale massima del beneficio accordata a ciascuna impresa. Tuttavia, nonostante il raggiungimento della scadenza prevista per le agevolazioni fiscali, le imprese continuano ad aderire a contratti di rete. Pertanto, da più parti - anche a livello ministeriale - si è manifestato l'interesse per il rinnovo di tali benefici.

<sup>43</sup> Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2011 del MEF, in *G.U.*, 31 marzo 2011 n. 74.

<sup>44</sup> L'asseverazione del programma di rete aveva un ruolo fondamentale per il godimento delle agevolazioni fiscali, costituendo condizione necessaria affinché le imprese partecipanti potessero beneficiare della sospensione d'imposta per gli utili accantonati a riserva. L'attività di controllo sulla realizzazione effettiva degli investimenti previsti dal programma spettava invece all'Agenzia delle entrate, (art. 6, DM 25/2/2011), che, a tale scopo, ha attivato tre procedure di verifica. L'Agenzia controllava, dapprima, se le imprese avessero ottenuto l'asseverazione del programma da parte degli organismi abilitati; quindi se avessero accantonato ad apposita riserva gli utili d'esercizio, ed infine se essi avessero destinato il corrispondente importo alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, anche grazie al supporto degli organismi di asseverazione sulla base di specifici accordi.

<sup>45</sup> Difende l'operato del legislatore, G. PALMIERI, *Profili generali del contratto di rete*, cit., 6, il quale afferma che la normativa appare quasi priva di capacità distintiva, non per l'imperfetta tecnica redazionale ma per favorire l'estrema flessibilità che il legislatore ha voluto conferire.

<sup>46</sup> Uno dei principali rilievi della dottrina alla prima formulazione della normativa, riguardava la mancanza di coordinamento sistematico tra la rete e gli altri statuti giuridici. Cfr., per tutti, E. BRIGANTI, *La Nuova legge sui «contratti di rete» tra le imprese:*

Con le modifiche normative introdotte, il legislatore spostò l'attenzione dalla visione meramente contrattualistica della riforma del 2010 (rete-contratto), ad una prospettiva che pone al centro il profilo della soggettività giuridica della rete (rete-soggetto)<sup>49</sup>.

La nuova disciplina delineò due fattispecie<sup>50</sup>: una forma aggregativa non soggettivata senza organo comune e fondo patrimoniale<sup>51</sup> - rete contratto (c.d. rete leggera) - ed una seconda - rete soggetto (c.d. rete pesante) - provvista di entrambi.

I decreti «Sviluppo» del 2012 costituiscono un tassello fondamentale in questo percorso di trasformazione, che ha portato alla modifica dei commi 4-ter e 4-quater dell'art. 3 del d.l. n. 5/2009, attribuendo alle reti c.d. pesanti la possibilità di acquistare la soggettività giuridica<sup>52</sup>.

Con il primo intervento, del giugno 2012<sup>53</sup>, il legislatore ha avviato il processo di ridefinizione dei contenuti qualificanti del contratto di rete<sup>54</sup>, ampliandone significativamente la portata<sup>55</sup> mediante l'attribuzione automatica della soggettività alle reti dotate di organo comune e fondo patrimoniale.

L'art. 45 del primo decreto Sviluppo stabilisce, infatti, che i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete. A tale organo viene assegnato l'obbligo di redigere la situazione patrimoniale entro

---

*osservazioni e spunti*, cit., che sottolineava la necessità di «ripensare a nuovi equilibri tra la disciplina di settore e i principi generali del codice civile».

<sup>47</sup> La rete rende possibile il raggiungimento di due obiettivi di politica industriale di grande rilevanza: migliorare il rapporto banche-imprese, attraverso un potenziamento delle possibilità di finanziamento per le Pmi, e sviluppare l'internazionalizzazione, aumentando la competitività del nostro sistema produttivo all'estero.

<sup>48</sup> L'associazione Italiana Politiche Industriali (AIP) ha mostrato, sin dall'inizio, grande interesse per le reti di impresa, giudicando la disposizione normativa una novità fondamentale per la riorganizzazione del sistema industriale italiano, e curando la pubblicazione di diversi studi sull'argomento: **Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating**, 2011; **Fare reti d'impresa, 2009**; **Reti d'impresa oltre i distretti**, 2008; **Modelli di crescita delle Pmi**, 2007.

<sup>49</sup> La visione contrattualistica dell'istituto emerse dopo la riforma del 2010. Cfr. M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti*, cit., 14, che rilevava come «il legislatore abbia privilegiato palesemente il modello contrattuale rispetto al modello organizzativo». Sul punto, cfr. F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G. D. MOSCO, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, cit., 490, che sostengono come «il legislatore dopo la “virata contrattualistica” della riforma del 2010, ora ha enfatizzato la possibilità di una rete soggettivata». Non si tratterebbe di «una metamorfosi del contratto di rete da fattispecie meramente contrattuale a fattispecie organizzativa, bensì di un rafforzamento dell'autonomia negoziale delle parti, che del resto è andato oltre la stessa contrapposizione tra rete con soggettività e rete che ne è priva». Sottolinea G. PALMIERI, *Relazione al Convegno Reti di impresa e soggettività giuridica, le novità istituzionali e normative, le azioni di supporto in atto, il gradimento/le difficoltà degli utenti*, Milano, 14 gennaio 2013, che «la vera novità giuridica delle reti di impresa è di disporre della flessibilità organizzativa delle società di persone e la responsabilità limitata delle società di capitale».

<sup>50</sup> La doppia identità del contratto di rete, ovvero la rete-soggetto e la rete-contratto è stata messa in evidenza da diversi autori; cfr. tra gli altri F. CAFAGGI e C. FERRARI, *Reti di imprese e contratti di rete. Ripensare la governance alla luce della prassi*, cit., 119, che sottolineano «l'arricchimento della disciplina del contratto di rete, poiché il legislatore offre alle imprese un'opzione ulteriore rispetto a quelle preesistenti, senza che queste ultime subiscano limitazioni o contrazioni».

<sup>51</sup> Il fondo patrimoniale rimane, anche dopo le recenti modifiche, un elemento non obbligatorio del contratto di rete.

<sup>52</sup> Cfr. F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G. D. MOSCO, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, cit., 490, che sostengono come «i profili destinati a suscitare maggiore attenzione, almeno sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto sono quelli della soggettività e della responsabilità patrimoniale».

<sup>53</sup> D. L. n. 83 del 22 giugno 2012, recante «*Misure urgenti per la crescita del Paese*», pubblicato in *G.U.* n. 147 del 26 giugno 2012, suppl. ord. n. 129, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 7 agosto 2012, in *G.U.* n. 187 dell'11 agosto 2012, suppl. ord. n. 171.

<sup>54</sup> Con questo intervento il legislatore sopperisce a varie lacune, ampliando la disciplina dedicata al contratto di rete. Cfr. O. DE CICCO, *Organizzazioni imprenditoriali non societarie e responsabilità*, Napoli, 2012, 90, che cita tra le modifiche più rilevanti la rendicontazione finanziaria, l'autonomia patrimoniale e soprattutto il riconoscimento della soggettività giuridica.

<sup>55</sup> Cfr. M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti*, cit., 19, secondo la quale «rispetto ad altre forme più deboli di aggregazione di imprese come per esempio le Ati, la rete appare dotata di un regime di autonomia patrimoniale che sicuramente le conferisce maggiore sicurezza ed affidabilità».

due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni<sup>56</sup>.

La situazione patrimoniale dovrà essere depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove la rete ha sede, ai sensi, in quanto compatibile, dell'articolo 2615-*bis* del Codice Civile.

La disposizione risponde a un'esigenza fortemente avvertita nel mondo imprenditoriale che guardava con favore alla possibilità di individuare la rete come figura autonoma rispetto ai membri che la compongono, in grado di:

a) assumere, in proprio, in virtù dell'attività economica esercitata, la qualità di imprenditore (art. 2082 c.c.), con conseguente applicabilità alla stessa dello statuto dell'imprenditore commerciale (se l'attività d'impresa esercitata non è agricola), ivi compresa la disciplina del fallimento (e delle altre procedure concorsuali), e delle scritture contabili;

b) acquisire la proprietà di beni conferiti (a titolo reale) dai soci o acquistati dai soggetti che la rappresentano (che non sono dunque in comproprietà degli imprenditori aderenti alla rete);

c) obbligarsi nei confronti di terzi, senza che ciò implichi di per sé responsabilità dei suoi membri.

L'unificazione soggettiva costituisce, poi, sul piano operativo, requisito fondamentale nel traffico commerciale, in quanto rende la rete riconoscibile agli occhi delle istituzioni bancarie.

A distanza di pochi mesi, il legislatore è intervenuto nuovamente, con il d.l. Sviluppo-*bis*<sup>57</sup> che, oltre a chiarire alcuni passaggi tecnici della l. n. 134/2012 (di conversione del primo «d.l. Sviluppo»), modifica la disciplina che attribuiva automaticamente soggettività giuridica alle reti dotate di fondo patrimoniale e di un organo comune, novellando espressamente l'art. 3, comma 4-*ter* della l. n. 33/2009.

Il nuovo provvedimento, accogliendo le istanze della dottrina che auspicava maggiore flessibilità<sup>58</sup>, rende opzionale l'acquisto della soggettività, stabilendo che la rete, anche se il contratto che la istituisce prevede la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale, non costituisce un soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti<sup>59</sup>, ma ha la possibilità di diventarlo<sup>60</sup>, mediante

---

<sup>56</sup> La mancanza di disciplina in tema di documentazione contabile era stata segnalata dalla dottrina, che la riteneva una grave lacuna; cfr. M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti*, cit., secondo la quale «nel silenzio del legislatore, al fine di rendere questo strumento di destinazione patrimoniale maggiormente appetibile e concreto, dovrebbero prevedersi forme adeguate di contabilità, secondo un'esigenza che è propria di tutti i patrimoni destinati».

<sup>57</sup> D.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, recante: «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», pubblicato in *G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, suppl. ord. n. 194*, e convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012, in *G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, suppl. ord. n. 208*.

<sup>58</sup> Cfr. A. PISANI MASSAMORMILE, *Profili civilistici del contratto di rete*, in *Riv. di Dir. Priv.*, 2012, 3, 353 ss., che considera la soggettività della rete un problema fondamentale da affrontare per il funzionamento dell'istituto, costituendo «il (forse misterioso) oggetto del desiderio delle istanze sociali che reclamavano l'intervento legislativo sulla rete e dall'altro l'altalenante obiettivo (e forse incubo) del legislatore storico».

<sup>59</sup> Cfr. M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2012, 3, 445 ss., che qualifica il fondo patrimoniale comune come un patrimonio in contitolarità degli imprenditori stipulanti, escludendo la soggettività della rete. L'autore afferma, infatti, che «l'attività posta in essere con terzi in esecuzione di un contratto di rete non possa riferirsi ad un *ens tertium*».

<sup>60</sup> Il primo decreto sviluppo stabiliva in *default* la soggettività giuridica per le reti dotate sia di fondo patrimoniale sia di organo comune. Il decreto sviluppo-*bis*, viceversa, prevede esplicitamente che il contratto di rete con organo comune e fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-*quater* ultima parte.

l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese<sup>61</sup> nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, con tutte le implicazioni che derivano dall'acquisto della soggettività nei rapporti con i terzi<sup>62</sup>.

##### 5. Le reti nei provvedimenti del Governo «tecnico»

Il legislatore ha dimostrato la fiducia e la considerazione nei confronti delle reti inserendole costantemente negli interventi normativi del 2012, varati dal Governo tecnico, per tutelare le Pmi e promuovere la crescita. Il d.l. n. 95/2012<sup>63</sup> (cd. decreto *Spending-Review*) convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012<sup>64</sup>, modificando il Codice degli Appalti (d. Lgs. n. 163/2006<sup>65</sup>), ha stabilito, all'art. 1, il divieto da parte della Pubblica Amministrazione, pena l'illegittimità del bando, di prevedere limiti di accesso connessi al fatturato aziendale, che escludano, di fatto, le piccole entità.

Nel corso dell'estate del 2012, inoltre, sono stati emanati provvedimenti<sup>66</sup> volti, sia a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività del «Sistema Italia», sia ad affrontare l'attuale situazione di crisi internazionale.

Il primo d.l. Sviluppo, oltre a concedere soggettività giuridica alla rete, persegue l'obiettivo di semplificarne la costituzione, sia attraverso l'utilizzo di un modello standard di contratto tipizzato<sup>67</sup>, sia

---

<sup>61</sup> Cfr. F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G. D. MOSCO, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, cit., 492, che sostengono come «per la prima volta nel nostro ordinamento si fa dunque discendere dall'iscrizione nel Registro delle imprese l'esistenza non di una persona giuridica, ma di un soggetto di diritto, qualifica fino a ora d'ambito dottrinale che, quando non viene usata con finalità omnicomprensive del fenomeno soggettività, è prerogativa di figure caratterizzate di fatto da elementi, patrimoniali e organizzativi, in grado di renderle centri unitari di imputazione e produzione».

<sup>62</sup> Critico S. DELLE MONACHE, *La rete non è un soggetto distinto dalle imprese che partecipano*, in *Ilsole24ore*, 5 febbraio 2013, che sottolinea come «l'organo comune, in presenza di una rete entificata, spende il nome della rete, intesa come soggetto distinto dalle singole imprese partecipanti, impegnandone in tal modo la responsabilità. La garanzia patrimoniale offerta ai terzi, coerentemente, sarà quella rappresentata dal fondo comune, ma con la possibilità per costoro, ai sensi dell'articolo 2615, comma 2, del Codice civile, di far valere la solidarietà nei confronti delle imprese per conto delle quali l'organo comune risulta aver agito».

<sup>63</sup> D.l. n. 95 del 6 luglio 2012, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», pubblicato in *G.U.* n. 156 del 6 luglio 2012, suppl. ord. n. 141.

<sup>64</sup> Legge n. 135 del 7 agosto 2012, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicata in *G.U.* n. 189 del 14 agosto 2012, suppl. ord. n. 173.

<sup>65</sup> L'art. 1, comma 2, modifica l'art. 2, comma 1-bis del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato in *G.U.* n. 100 del 2 maggio 2006, suppl. ord. n. 107. Il comma 1-bis viene novellato inserendo esplicitamente la previsione che: «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese».

<sup>66</sup> Tra di essi il decreto sviluppo, la *Spending Review*, la Riforma del lavoro, la Riforma delle professioni e il decreto sviluppo-bis.

<sup>67</sup> Il modello standard di contratto tipizzato - ad oggi, non ancora emanato - deve essere approvato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, e essere dotato di un contenuto minimo che deve comprendere:

a) il nome, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;

b) gli obiettivi strategici perseguiti, e le modalità di misurazione dei risultati conseguiti;

c) il programma di rete, con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e - qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune - la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;

prevedendo che il contratto possa essere redatto, per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, o anche con firma digitale o elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (ai sensi degli artt. 24 o 25 del d. lgs. n. 82/2005)<sup>68</sup>. Tuttavia le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica devono stipulare il contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d. lgs. 82/2005, mentre è esclusa la possibilità di redigere l'atto con mera firma digitale (ex art. 24).

Nell'ottica della semplificazione, viene previsto anche un alleggerimento dell'obbligo pubblicitario per le modifiche contrattuali. Esse saranno depositate, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso il Registro delle imprese ove la stessa è iscritta, il quale provvederà a comunicare le variazioni agli altri uffici del Registro delle altre partecipanti alla rete.

Il d.l. Sviluppo stabilisce, inoltre, con l'obiettivo di ampliare il fenomeno aggregativo nel settore agricolo, la deroga delle disposizioni contenute nella legge n. 203/1982<sup>69</sup> (recante «*Norme sui contratti agrari*»), sancendo la possibilità anche per le attività agricole di mettersi in rete.

L'art. 66 (intitolato «reti di impresa»), inoltre, con l'obiettivo di fornire un'offerta integrata sul territorio nazionale e una promozione unitaria sui mercati internazionali, stabilisce la definizione di criteri e di modalità per la realizzazione di progetti pilota<sup>70</sup>, per promuovere la creazione di reti di impresa tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, mettendo a sistema gli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici.

Nel d.l. Sviluppo-*bis*, un altro aspetto affrontato dal legislatore, che necessitava di ulteriori chiarimenti concerne la *governance*<sup>71</sup> ed in particolare il profilo del potere di rappresentanza dell'organo

---

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione conferiti all'organo comune e - se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete - le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

<sup>68</sup> D. lgs. n. 82 del 2005, recante «*Codice dell'amministrazione digitale*», pubblicato in *G.U.* n. 112 del 16 maggio 2005, suppl. ord. n. 93.

<sup>69</sup> La legge n. 203/1982 vieta la conclusione di accordi di associazione tra le imprese agricole. La deroga permette, quindi, al contratto di rete di espandersi in un settore molto parcellizzato con enorme bisogno di aggregazione.

<sup>70</sup> I progetti pilota verranno realizzati con uno o più decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>71</sup> La *governance* assume nella rete di imprese un'importanza assoluta per quanto riguarda l'attuazione del contratto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, poiché anche le cd. reti «leggere» hanno bisogno di un minimo di struttura organizzativa per operare. La *governance* di rete soffre, poi, la mancanza di disciplina, da parte del legislatore, che non menziona i diritti di «*exit*» ovvero di recesso ed esclusione ma neanche quelli di «*voice*» essenziali per il coordinamento della rete e per il monitoraggio sull'attuazione del programma. Questi aspetti necessari al fine del funzionamento della rete dovranno essere ben regolati - grazie all'autonomia privata - nel programma di rete per assicurare stabilità alle imprese partecipanti.

comune<sup>72</sup>. Quest'ultimo agirà come rappresentante dell'aggregazione se essa ha acquistato la soggettività giuridica, mentre in caso negativo solo come rappresentante degli imprenditori; tuttavia, le parti sono libere di stabilire diversamente.

In tema di adempimenti pubblicitari, il decreto *bis*, modificando parzialmente il primo decreto sviluppo, stabilisce la possibilità, per la rete dotata di fondo ed organo comune, di iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel luogo della sede di quest'ultima<sup>73</sup>. La disciplina per quelle cd. «leggere» continua, invece, a prevedere l'iscrizione della rete da parte di ogni singolo partecipante nel Registro della propria circoscrizione. (Art. 3, comma 4-*quater*, l. n. 33/2009).

Le novità della legge di conversione, riguardano l'articolato normativo previsto, inizialmente, nel ddl semplificazioni<sup>74</sup>, che consente alle reti di partecipare agli appalti della P.A., bloccato su un «binario morto» a causa della brusca interruzione della legislatura.

La disciplina della nuova tipologia aggregativa in materia di contratti pubblici era già prevista, come principio generale, dallo Statuto delle Imprese<sup>75</sup>; tuttavia il legislatore non era ancora intervenuto nel dare esecuzione alla normativa. Le recenti modifiche hanno reso auspicabile l'introduzione di una disciplina di favore per l'accesso delle reti alle procedure di gara previste dal Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 163/2006). Per questo motivo, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici aveva inviato un atto di segnalazione<sup>76</sup> al Governo e al Parlamento, con il quale suggeriva un intervento normativo volto ad introdurre alcune regole basilari necessarie per permettere la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara. Il parere positivo, concesso dall'Autorità, è motivato dalla convinzione che il contratto rappresenti la forma più flessibile e generale di associazione tra imprese, caratterizzato da un numero limitato di norme che hanno il solo scopo di assicurare la trasparenza e la stabilità delle relazioni contrattuali. Nonostante ciò, mediante la rete, viene instaurato un rapporto di collaborazione duraturo e continuativo, non limitato ad una specifica gara, (come nelle ATI<sup>77</sup>) ma, al

---

<sup>72</sup> La novella prevede all'art. 3, comma 4-*ter*, lett. e del d.l. n. 5/2009 che il potere di rappresentanza possa essere esercitato nelle procedure:

- di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;
- inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito;
- inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;
- di utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

<sup>73</sup> Art. 36, comma 4, cassa la disposizione - introdotta dal d.l. Sviluppo - che aggiungeva all'art. 3, comma 4-*ter* del d.l. n. 5 del 2009 il punto 1 che stabiliva come «da pubblicità di cui al comma 4-*quater* si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete».

<sup>74</sup> Il ddl semplificazioni conteneva misure urgenti richieste dalle imprese. Il provvedimento sebbene varato dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2012 non è mai stato presentato a causa del successivo scioglimento delle Camere. Alcuni aspetti, maggiormente sollecitati dalle imprese, sono stati, però, inseriti - sotto forma di emendamenti - in altri procedimenti legislativi trasformati, poi, in leggi.

<sup>75</sup> Cfr. art. 13, comma 2, lett. b) della legge 11 novembre 2011, n. 180.

<sup>76</sup> Atto di Segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 adottata ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

<sup>77</sup> GUERRERA, *La governance nei contratti di rete*, in *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa. Gli atti del convegno*, 10 ss., Milano, 2012, afferma che «sebbene il contratto di rete abbia una causa «debole» essa è sufficientemente

contrario, finalizzato al perseguimento di un programma di sviluppo di ampia portata che giustifica la sua introduzione nel Codice dei Contratti Pubblici.

La legge di conversione<sup>78</sup> è intervenuta seguendo il parere dell'Autorità di vigilanza ed ha inserito le reti tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici<sup>79</sup>, applicando le disposizioni, in quanto compatibili, previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari<sup>80</sup>.

L'ultimo intervento normativo è contenuto nella legge di stabilità 2013<sup>81</sup>. Grazie a tale provvedimento, la rete viene inserita tra gli istituti che possono richiedere un credito d'imposta per investire in ricerca e sviluppo direttamente o tramite Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca. Tale riferimento costituisce un fattore rilevante, considerando che l'art. 3 comma 4-ter del d.l. 5/2009 stabilisce che lo scopo del contratto è aumentare la capacità innovativa della rete sul mercato.

#### 6. Il contratto di rete nella realtà economica italiana

La definizione di contratto di rete - novellato nei vari interventi legislativi - fornita dall'art. 3, comma 4-ter del d.l. n. 5/2009, secondo cui: «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità sul mercato», rappresenta una risposta di successo al localismo, configurandosi come naturale evoluzione del modello di collaborazione del sistema produttivo moderno, attraverso la messa in comunicazione di imprese - allargando i loro orizzonti di azione - che provengono da diversi settori, ma che possono trovare vantaggi reciproci nello scambio di sapere e conoscenze.

La recessione economica che ormai attanaglia il mondo intero e in particolare il nostro paese, ha comportato alcuni mutamenti sostanziali. Le imprese, per competere, devono affrontare la concorrenza mondiale e agire sul mercato globale.

La crisi ha reso necessario il raggiungimento di una dimensione adeguata che permetta la competizione sui mercati, mediante l'utilizzo di risorse umane ed economiche per la ricerca e lo sviluppo. Ciò comporta trasformazioni radicali per le imprese - italiane soprattutto - che devono risolvere problemi complessi per guadagnare competitività.

Nella realtà economica italiana, caratterizzata prevalentemente da Mpmi tradizionalmente avverse all'integrazione, il contratto di rete presenta sicuramente notevoli vantaggi, poiché offre la possibilità di operare congiuntamente in ambiti determinati, escludendo nel contempo quelle attività dell'oggetto sociale che gli imprenditori preferiscono custodire gelosamente e che mai vorrebbero condividere.

I risultati positivi, in termini economici e di immagine, prodotti dall'aggregazione di imprese sono facilmente apprezzabili. La rete, limitando l'autonomia gestionale dei partecipanti a vantaggio di una maggiore cooperazione, supera le caratteristiche del sistema produttivo italiano poiché il *leitmotiv* dello sviluppo fino agli anni novanta, «il piccolo è bello»<sup>82</sup>, non è più in grado di competere.

---

autonoma e distinguibile sia dalla *joint-venture* o dall'ATI, sia dal consorzio e dalla società consortile o dalla società cooperativa fra imprenditori, sia dalla società lucrativa».

<sup>78</sup> Art. 36, comma 5-bis, lett. a e b della l. n. 221/2012.

<sup>79</sup> Aggiungendo, all'art. 34 del d. lgs. n. 163/2006, la lett. e-bis.

<sup>80</sup> Aggiungendo, all'art. 37 del d. lgs. n. 163/2006, il comma 15-bis.

<sup>81</sup> Legge del 24 dicembre 2012 n. 228, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2013), in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, suppl. ord. 212.

<sup>82</sup> Cfr. E. F. SCHUMACHER, *Il piccolo è bello*, Milano, 1980.

Un'indagine condotta dalla *Pwc*<sup>83</sup> mostra, infatti, come negli ultimi dieci anni i risultati finanziari delle Pmi in Italia siano nettamente peggiorati, evidenziando un aumento del *gap* con le imprese medio-grandi, capaci di agire su più variabili minimizzando i costi e massimizzando i ricavi.

I fattori che spingono le imprese ad aggregarsi possono essere molteplici; l'osservazione pratica mostra che molte strutture, coadiuvate da un'azienda capofila, hanno colto l'occasione per formalizzare rapporti preesistenti<sup>84</sup>. Non del tutto trascurabile, anche se meno rilevante, è la percentuale di adesioni finalizzate all'esclusivo scopo di ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla legge; in prevalenza, tuttavia, la costituzione di una rete viene concepita quale strumento per fronteggiare la crisi aumentando l'efficienza e la competitività in un mercato globalizzato.

La rete risponde, infatti, all'esigenza, profondamente avvertita dalle imprese italiane, di internazionalizzazione ed innovazione, consentendo investimenti, più significativi, in ricerca e sviluppo.

L'aggregazione permette inoltre di perseguire due obiettivi contrapposti e difficilmente conciliabili per una singola impresa: economie di scala e flessibilità.

Le prime sono tipiche delle grandi realtà imprenditoriali, in grado di investire risorse in ricerca e sviluppo, operando in un mercato globale. La seconda, invece, caratteristica delle strutture di minor dimensione, ha da sempre costituito il vantaggio competitivo dell'economia italiana presente nei «distretti industriali», permettendo la specializzazione senza divisioni settoriali che rallentano il ciclo produttivo, rendendo plausibile per la piccola impresa attuare nuove, improvvise, decisioni gestionali in poco tempo.

La possibilità di raggiungere entrambi questi obiettivi mostra il potenziale valore implicito delle reti, che deriva dalle esigenze cognitive di ogni impresa: più facile accesso al *know-how* alla specializzazione altrui, sperimentazione condivisa del nuovo, estensione del bacino di domanda<sup>85</sup>, aumento dei rendimenti ed investimenti in nuova conoscenza.

L'adesione ad una rete, consentendo le economie di scala<sup>86</sup>, permette alle aziende di aumentare la massa critica<sup>87</sup>, effettuando ad esempio acquisti multipli, con un risparmio medio, per quanto riguarda le imprese manifatturiere, dal tre al cinque per cento. Tali risultati possono essere ottenuti con l'apertura di *temporary stores*, la creazione e valorizzazione del marchio di rete, aumentando la fruibilità e semplificando l'accesso ai clienti soprattutto se stranieri anche grazie a politiche di *marketing* svolte in comune dai partecipanti.

Ulteriore, significativo, vantaggio competitivo è la possibilità che alla rete partecipino, oltre alle imprese che appartengono alla stessa filiera (sia orizzontale sia verticale), così come accade nei distretti,

---

<sup>83</sup> Cfr. l'analisi di *PricewaterhouseCoopers*, in *Ilsole24ore*, 21 settembre 2011.

<sup>84</sup> Cfr. U. TOMBARI, *Il contratto di rete: accordo tra imprese o una nuova forma associativa?*, relazione al convegno, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato: *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, tenutosi a Roma il 25 novembre 2011 che identifica due settori di impiego per il contratto di rete, il primo nelle filiere produttive dove il programma è prevalente rispetto al conseguimento dei vantaggi fiscali, perseguendo l'obiettivo di formalizzare rapporti spesso preesistenti e renderli più efficienti sotto il profilo del processo informativo, della standardizzazione e della qualità del prodotto. Il secondo impiego riguarda i rapporti orizzontali, tra imprese che vogliono realizzare un prodotto in comune, che decidono di collaborare per migliorare l'efficienza produttiva.

<sup>85</sup> Cfr. M. BARGAGLI, *Contratto di rete: i vantaggi*, in *Pmi*, 2011, 10, 12 ss.

<sup>86</sup> Le riduzioni di costi possono essere ottenute con strategie diverse che realizzino un'unione sinergica: alcune reti si sono già dotate ad esempio di un broker assicurativo unico, o di un sistema informatico comune, condividendo servizi o strutture. Altre riduzioni possono derivare dall'organizzazione in comune di fiere, o unificando la logistica.

<sup>87</sup> Alcune reti si sono costituite proprio perché le singole imprese partecipanti erano giudicate dal mercato, soprattutto estero, poco affidabili e competitive, a causa dei bassi fatturati.

anche enti non omogenei dal punto di vista produttivo e merceologico<sup>88</sup>, quali banche e imprese finanziarie<sup>89</sup>, purché operino in coerenza con gli obiettivi del programma comune.

Le modifiche introdotte rispondono alle esigenze del mondo economico. Il contratto di rete è, ormai, presente in ogni regione italiana (anche se con notevoli differenze territoriali)<sup>90</sup> e in tutti i settori produttivi, dalle microimprese artigiane a quelle manifatturiere, da quelle agricole<sup>91</sup> a quelle del terziario. Il nuovo istituto sta conquistando spazi sempre più ampi, poiché trova «terreno fertile» nel sistema produttivo italiano costituito in prevalenza da imprese con meno di dieci dipendenti, che occupano quasi il cinquanta per cento degli addetti, fino ad arrivare al settanta per cento della forza lavoro, comprendendo le imprese che impiegano meno di cinquanta lavoratori<sup>92</sup>. Ciò rende, molto difficile se non impossibile, a causa degli alti costi insostenibili per le Pmi, la competizione sui mercati globali e l'innovazione.

L'adozione di regole flessibili e il mantenimento dell'indipendenza permessi da tale forma contrattuale consentono alle Mpmi di raggiungere il loro obiettivo primario, ovvero, ottenere con maggiore facilità adeguati strumenti finanziari per promuovere la crescita. Il maggior limite che le Pmi incontrano<sup>93</sup> è il finanziamento<sup>94</sup>, poiché la sottocapitalizzazione, l'alto indebitamento, la bassa redditività e un *leverage* elevato rendono difficili gli investimenti. In questa prospettiva gli effetti virtuosi prodotti dall'aggregazione appaiono ancor più significativi.

### 7. Rating e bancabilità della rete

Le Pmi difficilmente si fanno carico di grandi rischi (investimenti) contenendo il ricorso all'indebitamento. Ciò avviene anche perché gli istituti di credito non concedono risorse economiche alle imprese di piccola dimensione che possono prestare garanzie limitate.

---

<sup>88</sup> L'unico vincolo che la disciplina stabilisce è la qualifica di imprenditore. Non possono partecipare ad una rete, enti pubblici e centri di ricerca.

<sup>89</sup> Da un'analisi empirica sui contratti stipulati, fino ad ora, risulta che, le banche e le imprese finanziarie preferiscono agire dall'esterno, piuttosto che «mettersi» in rete.

<sup>90</sup> La diffusione delle reti di impresa è molto eterogenea, ma caratterizzata da un notevole divario Nord-Sud. Secondo gli ultimi dati, forniti da RetImpresa e aggiornati al dicembre 2012, le imprese in rete del Settentrione sono 1453, con un picco di 644 in Lombardia. Viceversa nel Meridione sono solo 371 con la Sicilia, fanalino di coda, rappresentata da 21 partecipanti ad un contratto di rete.

<sup>91</sup> Il settore agricolo-alimentare, con un fatturato in euro di 130 miliardi, rappresenta il secondo settore manifatturiero del Paese dopo quello metalmeccanico, si classifica, invece, terzo in Europa subito dietro l'industria alimentare francese e tedesca. Il settore, tradizionalmente anti-ciclico, nonostante la crisi è caratterizzato da numeri positivi rispetto agli anni passati grazie soprattutto all'*export* (con un incremento a doppia cifra). L'industria è però molto frammentata, basta considerare, infatti, che soltanto l'1% delle imprese ha più di 50 addetti. Per questo motivo gli interventi legislativi volti a rendere più convenienti le aggregazioni sono accolte favorevolmente da Federalimentare (federazione italiana dell'industria alimentare), che considera le alleanze tra imprese l'unica modalità per intravedere la ripresa economica, mediante una progressione nelle esportazioni, per la quale, però, «servono spalle larghe».

<sup>92</sup> Il sistema produttivo italiano rappresenta un *unicum* in Europa se si considera che le percentuali corrispondenti negli altri Paesi sono meno rilevanti e, infatti, sia in Francia sia in Germania le imprese con meno di dieci dipendenti occupano circa il venti per cento mentre in quelle con meno di cinquanta dipendenti, circa il quaranta per cento degli addetti.

<sup>93</sup> L'importanza del finanziamento è ancora più rilevante se si considera, che nel clima di incertezza economica le istituzioni bancarie sono sempre meno propense nel concedere credito alle imprese. In questi termini la rete offre un parametro in più per comprendere la competitività, la solidità, e la capacità di innovazione di un'azienda. L'aggregazione diventa un'opportunità per il mondo finanziario con la finalità di erogare finanziamenti in base a programmi specifici realizzati da imprese affidabili.

<sup>94</sup> Vedi *infra* 7 per ulteriori approfondimenti sul *rating* di rete e sulla finanziabilità delle aggregazioni tra imprese.

L'aggregazione consente alle Pmi di accedere più facilmente al credito soprattutto se appartengono a reti organizzate in maniera stabile<sup>95</sup>, poiché valutate positivamente dalle banche. Per tale motivo, gli affidamenti bancari alle reti, ultimamente, sono in progressione crescente, anche se, ancora, concessi ai singoli partecipanti<sup>96</sup>.

La rete amplia la platea dei soggetti in grado di chiedere prestiti, comprendendo anche le Pmi, caratterizzate da requisiti che ne hanno sempre impedito la bancabilità<sup>97</sup>. La valutazione integra due elementi: l'insieme dei rating qualitativi di tutte le imprese partecipanti, e le caratteristiche del contratto di rete<sup>98</sup>. Il *rating*<sup>99</sup> è, quindi, assegnato prendendo in considerazione oltre agli elementi quantitativi, anche quelli qualitativi che riguardano non solo l'azienda singolarmente, bensì anche la rete nel suo complesso. La valutazione quantitativa del contratto di rete è svolta attraverso algoritmi che permettono di integrare le valutazioni delle singole imprese e quella dell'aggregazione. Essa potrà essere gestita in maniera dinamica per tener conto della storia del contratto, attribuendo, com'è logico, un peso maggiore alle reti esistenti da tempo e per i quali esiste uno «storico» in termini di prestazioni.

Per questo motivo Confindustria ha attuato il «progetto *ratings*»<sup>100</sup> al fine di introdurre nei modelli di *rating* bancari consolidati, nuovi elementi di valutazione capaci di: eseguire una valutazione delle singole imprese in chiave di sostenibilità del modello produttivo; valutare le prestazioni dei sistemi di rete; identificare punti di forza e aree di debolezza di imprese e delle aggregazioni allo scopo di consentire azioni di miglioramento e sviluppo e promuoverne la competitività<sup>101</sup>.

In quest'ambito alcuni istituti di credito hanno mostrato di essere più sensibili alle esigenze imprenditoriali e soprattutto alle loro aggregazioni; riconoscendo al contratto di rete un *quid* positivo

---

<sup>95</sup> La stabilità è un requisito indispensabile per accedere ai finanziamenti bancari. La rete per essere bancabile deve basarsi su un contratto; il quale, nonostante, sia basato sulla flessibilità, deve prevedere regole precise stabilite dalle imprese partecipanti, ed essere dotato di un fondo patrimoniale adeguato agli obiettivi previsti dal programma comune.

<sup>96</sup> Cfr. M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti*, cit., 19, la quale riguardo alla bancabilità della rete afferma che «la formula della destinazione patrimoniale non soggettivizzata, oltre ad essere prevista quale strumento alternativo alla soggettività giuridica dalla normativa di vigilanza bancaria nota come Basilea II nella logica dello *specialized lending*, potrebbe essere la soluzione più efficiente ed agile ove si accostasse al patrimonio della rete una società veicolo, ricalcante il modello delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti».

<sup>97</sup>La bancabilità delle Pmi è negata a causa della sottodimensione e della mancanza di garanzie

<sup>98</sup> Nella valutazione del *rating* qualitativo, assume particolare importanza la presenza nel contratto di rete di un organo di gestione con il ruolo di prendere decisioni, indirizzare comportamenti, definire e coordinare le attività degli agenti partecipanti. In presenza di tre possibili opzioni: a) le responsabilità e le attività di competenza dell'organo di gestione non sono definite in maniera chiara; b) le responsabilità dell'organo di gestione sono definite in maniera chiara e strutturata, comprendono il monitoraggio, il coordinamento e il controllo, ma le decisioni in merito agli accordi rimangono ai singoli agenti; c) le responsabilità dell'organo di gestione sono definite in maniera chiara e strutturata, comprendono il monitoraggio, il coordinamento, il controllo e le decisioni in merito agli accordi; si andrà a preferire la terza opzione assegnandole un punto, nessuno alla seconda e meno uno alla prima, poiché un'accurata definizione delle responsabilità dell'organo di gestione riduce il rischio della *supply chain*.

<sup>99</sup> Il «*rating* del credito» - così come definito dal Regolamento Comunitario 1060 del 2009 - è un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito. Cfr. P. SANNA, *La responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti degli investitori*, Napoli, 2011.

<sup>100</sup> Il «Progetto Rating», è un accordo, lanciato da Confindustria, - avvalendosi del contributo dell'Associazione Premio Qualità Italia e dell'Agenzia RetImpresa - con alcuni istituti di credito per la definizione di un nuovo modello di *rating* bancario, che integra la classica valutazione quantitativa (condotta sulla base dei parametri finanziari) con un *rating* di tipo qualitativo (che valuta le performance aziendali e in particolare la capacità delle imprese di «essere in rete»).

<sup>101</sup>Confindustria, oltre all'attuazione di tale progetto, ha siglato accordi con altre banche per realizzare un percorso comune, mediante tavoli tecnici congiunti di ascolto permanente dedicato a tutte le parti interessate, ovvero istituti di credito, imprese e legislatore, con lo scopo di elaborare congiuntamente proposte e suggerimenti per condividere e definire un'offerta di credito e servizi dedicati alle reti d'impresa e per rispondere alle esigenze finanziarie che emergono da tali aggregazioni.

che permette alle imprese di affrontare e vincere le sfide imposte da mercati sempre più globali in presenza di tre fattori fondamentali:

1. Solidità legale del contratto di rete, del disegno organizzativo e della *governance* e coerenza degli stessi con gli obiettivi della rete.
2. Effettivi vantaggi per le imprese a ricorrere al contratto di rete, nonché credibilità e adeguatezza del *business plan* proposto;
3. Coerenza economica e sostenibilità del business.

Il controllo è effettuato tramite un *tool* di supporto verifica la presenza dei tre fattori fondamentali, attraverso una definizione esplicita della finalità della rete; l'analisi schematica del *business plan*, che si ottiene raffrontando la singola impresa con l'aggregazione e gli input che ogni singolo aderente porta alla rete. I risultati sono poi integrati con un questionario qualitativo che valuta la *governance* della rete, la qualità dei legami dei partecipanti, l'esistenza di economie di scala e di scopo, la relazione con la banca e la propensione all'innovazione e all'internazionalizzazione. In caso di verifica positiva, le imprese, sia quelle soggette al *rating* RIC<sup>102</sup>, sia RISB<sup>103</sup>, potranno beneficiare del processo di *override* che può favorire il *rating* in un *range* da 0,5 a 2 in una scala che va da uno a nove.

Di particolare interesse è la realizzazione del «bond delle reti»<sup>104</sup>, un intervento finanziario speciale dedicato alle imprese che hanno scelto l'aggregazione che consentirà alle imprese di migliorare il *propriorating* e di beneficiare delle garanzie dei Confidi, del Fondo centrale di garanzia, e dei fondi messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Gli istituti di credito forniscono il servizio di *advisory* per identificare e modulare l'intera gamma degli strumenti finanziari idonei a soddisfare i bisogni di capitale circolante e d'investimento assicurando, mediante la valutazione del programma di rete, una riduzione tra il quindici e il trenta per cento del costo del finanziamento per le reti.

Alcuni istituti hanno ottenuto prestiti dalla Banca Europea degli Investimenti che, favorevole alla prospettiva delle aggregazioni tra imprese, ha concesso finanziamenti sia ai singoli partecipanti, sia all'organo comune con la previsione, però, di una fideiussione pro quota senza vincolo di solidarietà da parte delle aziende aderenti.

## 8. Contratto di rete europeo

Il successo che la formula del contratto di rete ha ottenuto nel mondo imprenditoriale italiano induce le associazioni di categoria a prospettare un'elaborazione della figura a livello comunitario. Le reti d'impresa, sono fondate su due pilastri: trans-merceologia e trans-territorialità. Il superamento dei confini nazionali dovrebbe essere, quindi, nell'ordine naturale del loro sviluppo. La Commissione UE giudica favorevolmente l'adozione di un contratto di rete europeo modellato su quello italiano, poiché costituirebbe un ottimo strumento per favorire le relazioni tra le Pmi e facilitare gli scambi intereuropei.

---

<sup>102</sup> Il rating RIC (*rating integrato company*) è concesso alle imprese che hanno un fatturato superiore ai cinque milioni di euro.

<sup>103</sup> Il rating RISB (*rating integrato small business*) è concesso alle imprese con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro.

<sup>104</sup> Il finanziamento Bond delle reti è nato dalla cooperazione di alcuni istituti di credito a rilievo nazionale con la Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo centrale di garanzia, Confidi e enti territoriali e rappresenta una sinergia tra banche, istituzioni e territori, mirando allo sviluppo di investimenti relativi ai progetti di rete. Il finanziamento - che ha durata di sei anni più un anno di collocamento - è studiato per consentire ai partecipanti di sviluppare il proprio progetto di rete, mediante l'erogazione di credito aggiuntivo.

La creazione di una nuova modalità aggregativa rappresenta, infatti, uno degli strumenti di politica industriale diretti a favorire la crescita e la competitività del sistema Europa<sup>105</sup>.

In alcuni Stati il contratto di rete è al centro del dibattito giuridico-economico. In Germania<sup>106</sup>, sebbene il sistema produttivo sia basato prevalentemente sulle grandi imprese, il fenomeno suscita interesse<sup>107</sup>, nella prospettiva che *Dem Netzwerk gehört die Zukunft*<sup>108</sup>! (Alla rete appartiene il futuro!).

Al momento, tuttavia, non esiste, una regolamentazione compiuta, poiché il «*Mittelstandinitiative der Bundesregierung*», emanato nel febbraio del 2011, per favorire una risposta legislativa alle piccole e medie imprese contiene una mera dichiarazione di principi.

Fino ad oggi, in Germania, posto che la crescita dimensionale è pre-condizione per l'internazionalizzazione del sistema economico, il fenomeno della cooperazione tra imprese è stato affrontato puntando sui *cluster* con politiche sia federali, sia dei singoli *Länder*. La politica federale prevede una rete di competenze, che associa imprese e istituti di ricerca con collaborazioni stabili e durature nel tempo, contribuendo allo sviluppo delle aziende attraverso l'erogazione di servizi comuni di prevalente carattere tecnico-scientifico. A supporto delle politiche federali, i singoli *Länder* hanno avviato diversi strumenti, tra i quali, ad esempio, i «programmi di azione».

In Francia, invece, nel 2004, sono stati varati i «*pôles de compétitivité*» basati: sulla concentrazione territoriale di determinate specializzazioni; su molteplici servizi comuni orientati all'innovazione e all'internazionalizzazione; sulla presenza rilevante di istituzioni locali, e regole di gestione e selezione dei poli realizzata dalla PA centrale.

E' interessante notare che tra le modalità, di aggregazione perseguite fino ad oggi, scelte in questi due Paesi e il contratto di rete esistono già elementi in comune, quali:

- stabilità nel tempo;
- *governance* definita;
- innovatività e diffusione della conoscenza;
- spinta all'internazionalizzazione;
- integrazione tra diversi soggetti imprenditoriali ed enti di ricerca ed istituzionali<sup>109</sup>.

Dal confronto emerge che, sebbene l'Italia abbia fatto molta strada in tema di aggregazioni, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento legislativo che non limiti la partecipazione alle reti ai soli imprenditori, ma la estenda - così come avviene nei *cluster* europei - a tutte le organizzazioni senza fini di lucro e non finalizzate ad attività di *business* per favorire la ricerca e lo sviluppo.

In conclusione, è possibile affermare che il legislatore abbia offerto una grande opportunità agli operatori economici; alle imprese spetta ora il compito di agire, poiché mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme un progresso, lavorare insieme un successo (*H. Ford*).

---

<sup>105</sup>F. CAFAGGI e C. FERRARI, *Reti di imprese e contratti di rete. Ripensare la governance alla luce della prassi*, cit., 119.

<sup>106</sup> E' interessante notare come la Germania si collochi tra gli ultimi posti nell'attuazione del principio dello *Small Business Act* c.d. *Vorfahrt für die KMUs* (pensare anzitutto in piccolo) che invece vede l'Italia ai primissimi posti anche grazie alla creazione del contratto di rete considerata a livello comunitario come una «*best practice*» da seguire.

<sup>107</sup>S. GRUNDMANN, *Die Dogmatik der Vertragsnetze*, AcP, 2007, 207, 718 ss.

<sup>108</sup>J. HOWALD, *Unternehmensnetzwerke, Organisationsform der Zukunft*, München, 2004.

<sup>109</sup> L'integrazione tra le imprese e gli enti di ricerca e istituzionali è prevista nei *cluster* europei, ma non in Italia.